

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4402

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Presentata il 7 dicembre 1989

Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'associazione venatorio aderente all'UNAVI ha sentito il bisogno di far giungere al Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da oltre un milione di cittadini a sottolineare la loro piena disponibilità ad una riforma della legge n. 968 del 27 dicembre 1977.

Il progetto di legge fa propri i contenuti di un accordo sottoscritto nel novembre 1984 dalle regioni a statuto ordinario, dalle tre associazioni più rappresentative degli agricoltori (Coldiretti, Confcoltivatori, Confagricoltura) e dalle associazioni venatorie (Federcaccia, Enalcaccia, Libera Caccia, Arci Caccia, ANUU; EPS) aderenti all'UNAVI.

Le componenti di tale accordo hanno considerato, fin dal 1984, la necessità che il Parlamento vada ad una riforma della legislazione vigente per rendere più incisivo il ruolo pubblico e privato ai fini della difesa ambientale e del riequilibrio faunistico.

Le condizioni primarie per difendere e ricreare *habitat* idonei alla sosta e alla riproduzione delle specie selvatiche, sia stanziali che migratorie, vengono individuate in una adeguata gestione di tutto il territorio agro-forestale, anche in applicazione di direttive comunitarie e convenzioni internazionali sottoscritte dallo Stato italiano.

Mentre gli indirizzi programmatori vengono indicati da una legge nazionale di principi, spetta alle regioni trasformarli in piani di intervento sul territorio che, per poter essere efficaci, richiedono la collaborazione gestionale di tutte le forze interessate (agricoltori, cacciatori, ambientalisti, centri ed istituti scientifici), anche sollecitata da opportuni incentivi.

Le strutture di gestione pubblica (parchi, oasi, centri di riproduzione) vietate alla caccia possono ricoprire il 25 per cento del territorio agro-forestale; mentre il 15 per cento può essere coperto da quelle private (faunistico-venatorie e agro-

venatorie) ed il restante territorio, con la gradualità necessaria, da gestioni sociali della caccia.

Tali strutture hanno il pregio di regolamentare la pressione venatoria anche attraverso una programmazione delle presenze ed un sempre maggior legame del cacciatore col proprio territorio di caccia.

Tutto ciò comporta un modo nuovo di esercitare la caccia, più corrispondente alle esigenze di protezione e di riequilibrio faunistico; ed anche il calendario venatorio — seppure ridotto — viene ad assumere un aspetto del tutto diverso e non necessita di ulteriori limitazioni.

Esaminando ora l'articolato più da vicino, si può rilevare, in primo luogo, che lo spirito delle direttive comunitarie in materia di fauna selvatica, trova la sua più esplicita e solenne attuazione nella dichiarazione di appartenenza della fauna migratoria alla comunità internazionale.

L'attribuzione della gestione anche delle specie appartenenti alla fauna migratoria alle regioni, mentre risponde ad esigenze unitarie, vede contestualmente rafforzato il vincolo internazionalistico attraverso un esplicito richiamo, contenuto nello stesso articolo 1, all'obbligo di conformarsi alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie.

Ma viene soddisfatta anche l'esigenza di rispettare le prescrizioni comunitarie già esistenti. L'articolo 2 è dedicato all'esplicita dichiarazione di recepimento delle direttive, 79/409 e 85/411. Tale dichiarazione non ha un valore meramente formale giacché al contenuto precettivo delle stesse può riconoscersi la stessa forza della legge di recezione.

Nello stesso articolo, inoltre, la difesa della fauna non è diretta soltanto a proteggere la consistenza attuale delle singole specie, bensì a favorirne lo sviluppo, anche attraverso interventi di ripristino dell'*habitat* in più direzioni, compresa quella della lotta all'inquinamento, secondo le precise indicazioni in tal senso contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 409/79.

Gli obiettivi protezionistici non vengono perseguiti unicamente attraverso la

determinazione dei periodi annuali di caccia determinati in relazione alle singole specie (in considerazione dell'esigenza di rispettare i periodi di maturazione e di dipendenza, di accoppiamento e di riproduzione, secondo il disposto dell'articolo 7, punto 4 della direttiva 409/79), ma adottando come principio-guida quello della caccia per specie.

L'espressione più articolata di tale principio va individuata nel meccanismo di pianificazione nazionale e regionale del territorio, minuziosamente disciplinato dagli articoli 16 e 20, in ragione della vocazione faunistica delle diverse zone.

Il principio collaborativo cacciatori-agricoltori, oggetto dell'accordo del 1984, trova nell'attuale progetto legislativo la sua consacrazione.

Di tale principio collaborativo costituiscono espressione sintomatica, non soltanto i numerosi e articolati limiti « agricoli » all'esercizio venatorio dettati dall'articolo 12, ma la previsione della partecipazione paritaria dei rappresentanti del mondo agricolo e di quello venatorio negli apparati dei massimi organi pubblici di consulenza, il Comitato tecnico venatorio nazionale (articolo 17) e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina (articolo 18), nell'attività di consulenza tecnica delle regioni (articolo 19), e, soprattutto, nella gestione sociale della caccia.

È proprio nella disciplina di questi territori (che possono raggiungere anche più del 65 per cento del territorio regionale) che va sottolineato il disposto del comma 3 dell'articolo 23, dove è prevista l'attribuzione di nuovi incentivi economici ai conduttori dei terreni agricoli (diversi dai contributi risarcitori alla produzione agricola previsti dall'articolo 27), per l'adozione di colture « mirate » al perseguimento di obiettivi faunistici, e per gli interventi diretti ed indiretti a tutela della fauna selvatica. Tale incentivazione viene infatti dettata per consacrare il passaggio ad un regime collaborativo tra il mondo venatorio e quello agricolo.

Nello stesso quadro s'iscrive, d'altro canto, la previsione di aziende agro-vena-

torie, da istituire preferibilmente in zone agricole « svantaggiate » (articolo 21, comma 1, lettera *b*), per consentire la realizzazione di un reddito aggiuntivo con il quale compensare la scarsità dei proventi dell'attività meramente agricola.

In questo quadro collaborativo, la ridefinizione del diritto di accesso ai fondi a favore dei cacciatori ha perso ogni rilevanza, anche perché la « zonizzazione » dell'intero territorio ad opera delle regioni (articoli 20 e seguenti), comporterà necessariamente l'adozione di altrettanti regimi particolari di accesso quante sono le zone previste.

Sul piano dell'apparato pubblico di amministrazione dell'attività venatoria, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste viene mantenuta la posizione di referente governativo, anche a causa dell'accentuazione della sua competenza specifica derivante dal riconoscimento del mondo agricolo come componente essenziale per la gestione dell'attività venatoria.

L'incidenza sempre più frequente del dato tecnico-faunistico nelle scelte delle amministrazioni, anche in ambiente internazionale, impone di ridisegnare la fisionomia dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, organo di consulenza scientifica di tutti gli organi pubblici che hanno responsabilità venatorie. La vastità e la delicatezza delle funzioni di tale istituto, impone, peraltro, la sottoposizione dello stesso alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché la partecipazione nell'organo di amministrazione, dei rappresentanti dei vari enti e delle categorie interessate.

Alla molteplicità degli interventi, d'altro canto, fa seguito la necessità di un'organizzazione decentrata dell'istituto, realizzata attraverso l'istituzione di unità operative per ognuna delle grandi aree faunistiche che vengono individuate nell'articolo 22.

Il riparto costituzionale delle competenze Stato-regioni in materia di caccia viene realizzato attraverso l'attribuzione alle regioni di un ruolo crescente e decisivo.

Questo connotato del progetto in esame è manifesto fin dall'articolo 1, allorché alle regioni viene affidata la gestione di tutte le specie della fauna selvatica, siano esse cacciabili o meno.

Né varrebbe obiettare che la tutela di quelle non cacciabili non rientra nella competenza regionale.

A tale proposito occorre, in primo luogo, sottolineare che la distinzione tra fauna protetta o meno spetta allo Stato (articolo 3), in conformità agli obblighi assunti in sede internazionale, specialmente per la fauna migratoria, che si è riconosciuto appartenere alla comunità internazionale.

È soltanto l'« amministrazione » della fauna che viene riconosciuta unitariamente alle regioni, a titolo di competenza propria, per le specie cacciabili, e delegata, per quelle protette.

Il ruolo determinante attribuito alle regioni è ulteriormente testimoniato dal riconoscimento della loro presenza necessaria nella redazione del piano faunistico nazionale d'indirizzo.

Ma, ovviamente, l'intervento regionale di maggiore spessore è quello previsto dall'articolo 20, che disciplina i piani faunistici regionali.

L'assetto pianificatorio assume, peraltro, dimensioni addirittura interregionali, in quanto l'articolo 22 prevede l'impiego del modulo del coordinamento volontario tra regioni per l'istituzione di grandi aree faunistiche omogenee (alpina, adriatica con fauna acquatica, tirrenica con fauna acquatica, appenniniche centro-settentrionale e centro-meridionale, di pianura).

Gli obiettivi pianificatori protezionistico-venatori, per la loro realizzazione, presuppongono comunque, il coinvolgimento diretto delle componenti agricole e venatorie nella gestione del territorio. Grande rilievo viene quindi attribuito alla gestione « sociale » cui, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera *c*), potrebbe essere riservata la maggior parte del territorio.

Ma un'ulteriore linea-guida connota il progetto in esame e va individuata nel legame del cacciatore al territorio.

Così, non solo al calendario regionale viene riservata la possibilità di limitare le presenze dei cacciatori nel territorio (articolo 24, comma 4), ma agli accordi interregionali è affidata la possibilità di regolamentare l'accesso in zone di diversa densità venatoria.

Ma è soprattutto il previsto incremento delle zone a gestione sociale della caccia a costituire un ulteriore sbarramento alla circolazione dei cacciatori.

Per quanto concerne le catture degli uccelli da utilizzare come richiami vivi, presupposto necessario per l'esercizio della caccia da appostamento, forma di caccia che va particolarmente garantita in quanto rinsalda il legame del caccia-

tore al territorio, l'articolo 26, comma 2, ne affida la gestione alla mano pubblica, attraverso l'istituzione di uffici speciali da parte delle singole regioni. Tali uffici dovranno, pertanto, provvedere non soltanto alle catture, ma anche alla cessione al pubblico dei richiami.

Infine, per effetto della diversa natura riconosciuta alla fauna selvatica, *res communis* solo italiana o internazionale, a seconda che si tratti di fauna stanziale o migratoria, l'illecito venatorio, a causa della mancanza di « altruità » della cosa, non può costituire « furto », e va quindi assoggettato alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 39 del progetto in esame.

PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Fauna selvatica).

1. La fauna selvatica stabilmente insediata sul territorio costituisce bene indisponibile della comunità nazionale, mentre la fauna migratoria appartiene alla comunità internazionale. Le regioni provvedono alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

ART. 2.

(Recepimento direttive CEE).

1. Le direttive 79/409 e 85/411 con i relativi annessi, approvate dal Consiglio della Comunità europea rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono recepite ed attuate nei modi e termini previsti dalla presente legge.

2. La presente legge ha lo scopo di tutelare e potenziare il patrimonio faunistico, mantenere e ripristinare i biotopi e gli ambienti naturali, preservandoli anche da ogni forma di inquinamento, e regolare l'esercizio venatorio.

ART. 3.

(Oggetto della tutela).

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono

popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale.

2. Sono particolarmente protette, anche attraverso misure finalizzate alla loro conservazione, le seguenti specie: aquile, avvoltoi, gufo reale, cicogne, gru, fenicottero, cigni, lupo, orso, foca monaca, stambecco e camoscio d'Abruzzo.

3. Sono esclusi dalla tutela le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.

ART. 4.

(Regime di caccia).

1. Il territorio nazionale è sottoposto al regime di caccia controllata.

2. È vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 5.

(Zona delle Alpi).

1. Agli effetti della presente legge, il territorio delle Alpi, individuabile attraverso la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emaneranno, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinarne la caccia.

3. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

ART. 6

(Esercizio della caccia).

1. L'esercizio della caccia è soggetto ai limiti di cui alla presente legge.

2. Per caccia si intende l'esercizio di un diritto per una razionale gestione della fauna e del territorio, in collaborazione con gli operatori agricoli, soggetto a limitazioni di specie cacciabili, di tempo, di luogo e di capi da abbattere.

3. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della presente legge.

4. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 10, salvo quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 20. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare ed il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

5. La fauna selvatica, abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica comunque attuato ai fini di impresa agricola ai sensi dell'articolo 9.

ART. 7.

*(Elenco delle specie cacciabili —
Periodi di caccia).*

1. Nel rispetto dei periodi di maturazione e di dipendenza, nonché dei periodi di nidificazione, riproduzione e di ritorno ai luoghi di nidificazione, possono essere

oggetto di caccia, per i periodi sotto indicati, le seguenti specie:

a) specie cacciabili dal primo settembre al 31 dicembre:

- 1) quaglia (*Coturnix coturnix*);
- 2) tortora (*Streptopelia turtur*);
- 3) merlo (*Turdus merula*);

b) specie cacciabili dal primo di settembre al 28 febbraio:

- 1) passero (*Passer italiae*);
- 2) passera mattugia (*Passer montanus*);
- 3) passera oltremontana (*Passer domesticus*);
- 4) storno (*Sturnus vulgaris*);
- 5) gazza (*Pica pica*);
- 6) ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- 7) corvo (*Corvus frugilegus*);
- 8) cornacchia nera (*Corvus corona*);
- 9) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- 10) taccola (*Coloeus monedula*);
- 11) fischione (*Anas penepole*);
- 12) canapiglia (*Anas strepera*);
- 13) alzavola (*Anas crecca*);
- 14) germano reale (*Anas platyphynchos*);
- 15) codone (*Anas acuta*);
- 16) marzaiola (*Anas querquedula*);
- 17) mestolone (*Anas clypeata*);
- 18) moriglione (*Aythya ferina*);
- 19) moretta (*Aythya fuligula*);
- 20) porciglione (*Rallus aquaticus*);
- 21) gallinella d'acqua (*Gallinula loricata*);
- 22) folaga (*Fulica atra*);
- 23) piviere (*Charadrius apricarius*);

24) combattente (*Philomachus pugnax*);

25) frullino (*Lymocryptes minimus*);

26) beccaccino (*Capella gallinago*);

27) pittima reale (*Limosa limosa*);

28) chiurlo (*Numenius arquata*);

29) pettegola (*Tringa totanus*);

30) colombaccio (*Columba palumbus*);

31) donnola (*Mustela nivalis*);

32) volpe (*Vulpes Vulpes*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

1) coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

2) lepre comune (*Lepus europaeus*);

3) lepre sarda (*Lepus capensis*);

4) pernice rossa (*Alectoris rufa*);

5) starna (*Perdix perdix*);

6) fagiano (*Phasianus colchicus*);

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio:

1) pavoncella (*Vanellus vanellus*);

2) beccaccia (*Scolopax rusticola*);

3) allodola (*Alauda arvensis*);

4) cesena (*Turdus pilaris*);

5) tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);

6) tordo sassello (*Turdus iliacus*);

e) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio:

1) cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Le date di apertura e chiusura per le sottoelencate specie dovranno essere indicate dalle regioni nel rispetto dei principi biologici delle singole specie, nonché

dei piani di selezione preventivamente programmati e, comunque, non potranno precedere la prima domenica di settembre né superare il 31 gennaio:

- 1) pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- 2) fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);
- 3) gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
- 4) francolino di monte (*Baonasa bonasia*);
- 5) coturnice (*Alectoris graeca*);
- 6) pernice sarda (*Alectoris barbara*);
- 7) lepre bianca (*Lepus timidus*);
- 8) marmotta (*Marmota marmota*);
- 9) camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
- 10) capriolo (*Capreolus capreolus*);
- 11) cervo (*Cervus elephus hippelaphus*);
- 12) daino (*Dama dama*);
- 13) muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda.

3. Nel periodo antecedente il 1° ottobre la caccia è consentita solo nella regione di residenza secondo le disposizioni previste nella presente legge.

ART. 8.

(Introduzione di selvaggina dall'estero).

1. L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purché corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

2. È vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina viva estranea alla fauna indigena.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 o per eventuali deroghe al medesimo comma 1, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

ART. 9.

(Allevamenti di fauna).

1. È ammesso l'allevamento di fauna per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentali ed amatoriali.

2. L'attività di allevamento, per scopi alimentari e di ripopolamento, esercitata da impresa agricola è considerata agricola a tutti gli effetti.

3. Nelle imprese agricole che esercitano attività di produzione ed allevamento di fauna è vietato l'esercizio della caccia, salvo che si tratti di azienda agroveneratoria, ma è consentito il prelievo per fini propri di impresa nonché la commercializzazione del prodotto prelevato in ambiti recintati, con regolamentazione regionale.

ART. 10.

(Mezzi di caccia).

1. La caccia è consentita con l'uso di fucile di calibro non superiore a 12 con canna ad anima liscia fino a due colpi, ovvero con fucile a ripetizione o semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore a 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

3. La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e dell'arco.

4. Nell'area con fauna alpina di cui all'articolo 5 è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione, spezzata.

5. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o ad altri gas compressi. È altresì vietato ogni altro mezzo di abbattimento o cattura.

6. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ART. 11.

(Divieto dell'uccellazione).

1. In tutto il territorio nazionale è vietata ogni forma di uccellazione.

ART. 12.

(Tutela dalle produzioni agricole).

1. L'esercizio venatorio è vietato nei terreni in attualità di coltivazione.

2. Si considerano in attualità di coltivazione:

a) i terreni con coltivazioni cereali-
cole ed erbacee intensive, dalla vegeta-
zione al raccolto, secondo le specifiche
indicazioni contenute nel calendario venato-
torio regionale o nella regolamentazione
della gestione sociale di cui all'artico-
lo 23;

b) le colture orticole, floreali, di
serra ed i vivai;

c) i terreni in rimboschimento per
un periodo di almeno tre anni;

d) i prati artificiali irrigui dalla ri-
presa della vegetazione al termine dei ta-
gli;

e) i vigneti, i frutteti e gli oliveti
specializzati aventi le caratteristiche spe-
cificate nel calendario venatorio regio-
nale.

3. È vietato inoltre l'esercizio venato-
rio negli allevamenti intensivi ed in qual-
siasi specchio d'acqua, dove si eserciti
l'industria della pesca e della piscicol-
tura, nonché nei canali delle valli da pe-
sca, quando il possessore le circonda con
tabelle esenti da tasse.

4. Le regioni regolamentano l'esercizio
venatorio nei terreni con presenze di be-

stiamo allo stato semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico di animali per ettaro, e stabiliscono i parametri oltre i quali tale esercizio è vietato, nonché le modalità di delimitazione dei terreni. Nei casi di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* del comma 2 dell'articolo 20 e nelle acque adibite alla piscicoltura tali divieti sono derogabili sulla base di intese con agricoltori, proprietari o conduttori di fondi.

ART. 13.

(Fondi chiusi).

1. È vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da ostacoli naturali che ne impediscano l'accesso, da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,50 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,00 e la larghezza di almeno metri 3,00.

2. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire debbono essere notificati ai competenti uffici regionali.

3. I proprietari o i conduttori di fondi di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

4. Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle regioni.

ART. 14.

(Appostamenti fissi e temporanei).

1. È consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso da effettuarsi da capanni in muratura o altra solida materia, nonché da botti, tine o simili saldamente infisse.

2. Per realizzare gli appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario, sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato e la relativa concessione regionale.

3. L'appostamento temporaneo è consentito a condizione che non si produca modifica di sito, né si utilizzino materiali derivati dal fondo.

4. Tutti gli appostamenti devono osservare una distanza di non meno di 1.000 metri dai valichi montani e per essi valgono le norme di tutela delle produzioni agricole previste all'articolo 12.

ART. 15.

(Altri divieti).

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportiva;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi regionali a tutela integrale e orientata e nelle riserve naturali fatti salvi gli abbattimenti selettivi programmati e controllati per la gestione biologica delle singole specie, nonché nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle foreste demaniali, fatte salve le finalità dei rispettivi regolamenti, e nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina previsti nell'articolo 20;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, ovvero dove esistono monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; da 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) separare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a

meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, funivie, filovie ed altre linee di trasporto a sospensione, stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate ai sensi dell'articolo 13 o destinate al ricovero ed all'allevamento del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata la caccia, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e negli ambienti territoriali protetti; trasportare o portare le stesse armi cariche nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone ed utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, da natanti a motore in movimento o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, nonché in corsi idrici e negli specchi d'acqua prevalentemente ghiacciati, salvo le disposizioni emanate dalle regioni;

l) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna selvatica; è fatta eccezione per i fini di cui all'articolo 26 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, ovvero nelle oasi di protezione, per evitarne la distruzione o la morte, purché in tali ultimi casi se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi o uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali;

n) usare richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

o) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse;

p) usare volatili nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

q) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

r) commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

1) germano reale (*Anas Platyrhynchos*);

2) pernice rossa (*Alectoris rufa*);

3) pernice sarda (*Alectoris barbara*);

4) starna (*Perdix perdix*);

5) fagiano (*Phasianus colchicus*);

6) colombaccio (*Columba palumbus*);

s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle apposte ai sensi della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

2. L'elenco di cui alla lettera r) del comma 1, può essere modificato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Comitato tecnico venatorio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

ART. 16.

(Piano faunistico-venatorio nazionale).

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale, propone, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano faunistico-venatorio nazionale.

2. Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Alla formazione del piano partecipano le regioni.

4. Il piano ha lo scopo di:

a) costituire lo strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Governo;

b) ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio nazionale;

c) assicurare la conservazione degli equilibri biologici nei biotopi di importanza nazionale ed internazionale;

d) assicurare la protezione delle specie di cui all'articolo 2;

e) coordinare i calendari venatori regionali.

ART. 17.

(Comitato tecnico venatorio nazionale).

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato tecnico venatorio nazionale, composto da due rappresentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle pro-

vince d'Italia, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentative, da un rappresentante della delegazione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana. Per ciascun componente è nominato un supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni e delle revocche degli organismi competenti ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di studio e ricerche per:

a) la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;

b) la protezione e la tutela della fauna selvatica;

c) la tutela delle produzioni agricole;

d) la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possono compromettere la consistenza della fauna selvatica ed alterare gli ambienti naturali;

e) la valorizzazione degli ambienti naturali;

f) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

4. Il Comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento dell'attività e di calendari venatori su aree internazionali omogenee e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni

internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica o di esercizio dalla caccia.

5. Il Comitato viene rinnovato ogni 5 anni. I componenti possono essere riconfermati.

ART. 18.

*(Istituto nazionale di biologia
della selvaggina).*

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, istituito con legge 2 agosto 1967, n. 799, come modificata dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, svolge l'attività tecnico-scientifica stabilita dal proprio statuto e assolve compiti di consulenza nei confronti degli organi statali e regionali.

2. D'intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero del tesoro e le regioni, nelle norme regolamentari dell'Istituto viene definita l'istituzione di unità operative tecniche consultive per ognuna delle grandi aree di cui all'articolo 22, comma 1, per fornire alle regioni il supporto alla predisposizione dei piani regionali.

3. Presso l'Istituto verranno istituiti, di concerto tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una scuola di specializzazione post-universitaria per ricerche sulla fauna selvatica e, d'intesa con le regioni, corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica.

4. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante per ciascuna delle grandi aree di programmazione faunistica, designati dalle regioni interessate, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, da tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute e

da due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche.

5. L'istituto è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE STRUTTURA DEL TERRITORIO

ART. 19.

(Funzioni amministrative).

1. Alle regioni sono affidati i compiti di tutela e di gestione della fauna selvatica.

2. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane ed ai comuni, singoli o associati.

3. Le regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

ART. 20.

(Piani di protezione faunistica regionali).

1. Le regioni, in conformità agli indirizzi del piano faunistico-venatorio nazio-

nale predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale. A tal fine le regioni possono anche limitare l'uso di sostanze nocive per la fauna selvatica nonché ogni intervento che determini squilibri biologici sul territorio stesso.

2. I piani dovranno prevedere, fra l'altro:

a) oasi di protezione e zone di ripopolamento e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

b) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

c) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, dove è vietato l'esercizio della caccia ed è consentito il prelievo per fini propri dell'impresa;

d) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile, ovvero a produttori agricoli, singoli o associati;

e) aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-venatorie;

f) aree a gestione sociale della caccia;

g) norme che regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

h) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi, per la liquidazione dei danni procurati alle produzioni dalla selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui alle lettere a) e b);

i) la realizzazione di iniziative per la difesa dei biotopi di notevole importanza naturalistica.

3. Le zone di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, possibilmente delimitate da confini naturali, sono indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle regioni o degli enti locali, nell'esercizio delle competenze proprie o delegate.

4. Le zone di cui alla lettera *c)* del comma 2, devono essere delimitate da tabelle perimetrali esenti da tasse secondo le disposizioni impartite dalle regioni.

5. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle regioni per la costituzione delle zone di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

6. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *f)* del comma 2 deve essere pubblicata nelle forme di rito e notificata o comunicata per iscritto ai proprietari o conduttori dei fondi; essa deve, inoltre, essere divulgata mediante manifesti da affiggere nelle località interessate.

7. Avverso la deliberazione di cui al comma 6, i proprietari o conduttori interessati possono, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione, proporre opposizione alla regione in carta semplice ed esente da oneri fiscali.

8. Decorso il suddetto termine, la regione, ove sussista il consenso dei proprietari costituenti la maggioranza della superficie complessiva che si intende vincolare nonché della maggioranza dei conduttori dei fondi stessi, provvede in merito, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare un'efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

9. Il consenso dei proprietari o conduttori si ritiene validamente accordato nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

10. I piani di cui al presente articolo e le eventuali variazioni degli stessi sono approvati dal Consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

11. La regione, in via eccezionale ed al di fuori dei piani, in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, con l'osservanza delle modalità e dei termini di cui ai commi precedenti.

12. Le funzioni di coordinamento in ordine ai piani medesimi sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale.

ART. 21.

(Aziende faunistico-venatorie, aziende agro-venatorie, zone cinofile).

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, entro il limite del 15 per cento del territorio agro-forestale, possono:

a) autorizzare, regolamentandole, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie su terreni di rilevante interesse naturalistico e faunistico con particolare riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica, alla grossa fauna selvatica europea ed alla fauna acquatica, a condizione che venga garantito il mantenimento ed il miglioramento della complessiva situazione ambientale, anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica;

b) autorizzare, regolamentandole, l'istituzione di aziende agro-venatorie preferibilmente in terreni con agricoltura svantaggiata non aventi specifico interesse faunistico. Nelle zone umide le aziende agro-venatorie possono essere consentite solamente in bacini artificiali;

c) autorizzare, regolamentandole, l'istituzione di zone per l'addestramento e le gare dei cani anche in periodo di chiusura di caccia. Le gare cinofile possono essere autorizzate anche in zone protette, salvo parere e modalità indicate dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

2. Nelle aziende faunistico-venatorie l'esercizio della caccia è consentito se-

condo il calendario regionale e secondo piani di abbattimento approvati dalla regione.

3. Nelle aziende agro-venatorie l'esercizio della caccia è consentito esclusivamente su selvaggina allevata in cattività per tutta la stagione venatoria.

4. Nelle zone di addestramento cani è consentito l'abbattimento della selvaggina esclusivamente se allevata in cattività.

5. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie l'esercizio della caccia è consentito anche in deroga al comma 3 dell'articolo 7.

6. Nelle aziende faunistico-venatorie le regioni possono prevedere incentivi o contributi per gli interventi indirizzati alla salvaguardia ed al ripristino dell'ambiente, anche mediante le riduzioni delle tasse regionali di concessione di cui all'articolo 33, comma 3.

7. Le regioni possono trasformare, su richiesta del concessionario, le aziende faunistico-venatorie nelle quali siano venute a mancare le condizioni di cui al comma 1, lettera a), in aziende agro-venatorie.

8. Nulla è innovato della preesistente disciplina delle riserve di caccia della Presidenza della Repubblica.

ART. 22.

(Coordinamento per aree omogenee e destinazioni del territorio).

1. In sede di predisposizione dei piani di protezione faunistica regionali, le regioni, di intesa tra loro, coordinano le proprie scelte tenendo conto delle seguenti grandi aree faunistiche caratterizzanti il territorio italiano:

a) area con fauna alpina;

b) area adriatica con fauna acquatica;

c) area tirrenica con fauna acquatica;

d) area con fauna appenninica del centro-settentrione caratterizzata da coltivazioni estensive o marginali e terreni boschivi:

e) area con fauna appenninica del centro-meridione caratterizzata da coltivazioni estensive o marginali e terreni boschivi;

f) area di pianura.

2. Le regioni, inoltre, nella predisposizione dei piani faunistici regionali, osservano il rispetto delle seguenti destinazioni del proprio territorio agro-forestale:

a) sino al 25 per cento per ambiti protetti, destinati ad interventi delle regioni o autorizzati dalle stesse, per la tutela e l'incremento della fauna selvatica, nonché per la valorizzazione dell'ambiente, comprese le zone dei parchi e delle riserve naturali ove è vietata la caccia;

b) sino al 15 per cento con riferimento alle singole realtà regionali, per iniziative private destinate ad aziende faunistico-venatorie, ed aziende agro-venatorie, nonché alle zone di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20;

c) la rimanente parte del territorio, nel quadro di un equilibrato rapporto tra cacciatori e territorio, sulla base delle singole realtà regionali e delle specifiche esigenze ambientali, agricole e venatorie, può essere destinata con la necessaria gradualità alla gestione sociale della caccia.

3. La ripartizione del territorio di cui alla lettera c) del comma 2 viene attuata con leggi regionali che prevedono l'istituzione, la composizione e i compiti degli organismi di gestione; le modalità di delimitazione dei territori per la gestione sociale della caccia; le modalità di assenso dei produttori agricoli; le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori; le unità gestionali che, per dimensioni territoriali, siano in grado di rendere effettiva la partecipazione.

ART. 23.

(Gestione sociale del territorio ai fini faunistici e venatori).

1. Per il conseguimento delle finalità di tutela della fauna e dell'ambiente, le

regioni promuovono forme di gestione sociale della caccia nelle aree di cui alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 20, nonché nei territori dell'area con fauna alpina di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 22.

2. Nell'organismo per la gestione sociale dalla caccia viene assicurata la presenza paritaria, non inferiore ai due terzi dei componenti, dei rappresentanti delle confederazioni nazionali agricole rappresentate nel Comitato tecnico venatorio nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata nel territorio.

3. L'organismo per la gestione sociale della caccia provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei terreni agricoli per:

a) l'incremento della fauna selvatica in genere; coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; mantenimento e ripristino di zone umide;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina nonché dei riproduttori nel periodo autunnale ed invernale;

c) le collaborazioni operative: ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamenti, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina, della formazione professionale.

4. Provvede, altresì, all'erogazione di contributi compensativi dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dall'esercizio venatorio e rimborsi ai fini della prevenzione dei danni medesimi, ove concordati.

5. Incentivi o contributi analoghi sono attribuiti dalle regioni ai produttori agricoli negli ambiti protetti e nei terreni destinati al libero esercizio venatorio con l'introito delle tasse di concessione regionale per la caccia.

6. Nei territori per la gestione sociale della caccia possono essere previste iniziative connesse allo sviluppo dell'agriturismo.

7. I piani di immissione e di abbattimento della selvaggina debbono essere programmati ed attuati nelle aree a gestione sociale della caccia dall'organismo interessato.

8. I piani di immissione della selvaggina, nei territori destinati al libero esercizio venatorio, devono essere programmati ed attuati dalla regione, sentite le associazioni venatorie e agricole, in modo da non arrecare danni alle produzioni agricole.

ART. 24.

(Calendario venatorio regionale).

1. Le regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 7 con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a 3. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

3. La caccia può essere consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le regioni, nell'emanare il calendario venatorio, definiranno l'ora legale d'inizio della caccia.

4. Nella formulazione dei calendari venatori regionali, le regioni possono limitare le presenze dei cacciatori in rapporto alle condizioni ambientali, alle coltivazioni agricole ed alle risorse faunistiche.

5. Le regioni, d'intesa tra loro, nel calendario venatorio provvedono inoltre a:

a) regolamentare l'accesso dei cacciatori in zone di diversa densità attraverso accordi interregionali, che possono anche prevedere interventi economici compensativi;

b) adottare calendari pluriennali per grandi aree omogenee, sulla base di intese tra di loro;

c) regolamentare la caccia per specie, con limiti giornalieri di capi, carniere stagionale e limite complessivo di giornate per stagione;

d) regolamentare diversamente l'esercizio venatorio della selvaggina migratoria nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre.

ART. 25.

(Controllo della fauna).

1. Le regioni possono vietare o ridurre, fermo restando il divieto di ogni forma di uccellazione, la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 5, previo parere obbligatorio dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni possono altresì autorizzare, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina piani di cattura e di abbattimenti di forme domestiche di specie selvatiche e di forme inselvatichite di specie domestica, nonché di altre specie che arrechino danni all'agricoltura o all'acquacoltura.

ART. 26.

(Cattura e utilizzazione di fauna selvatica).

1. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici e dei parchi naturali, il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

2. Le regioni hanno facoltà di istituire uffici speciali per la gestione del patrimonio faunistico e per fornire in forma pub-

blica e controllata richiami vivi di specie di uccelli ammessi al prelievo venatorio nella caccia da appostamento. Le regioni, possono, altresì, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare alla cattura di specie selvatiche per inanellamento a scopo di ricerca scientifica persone appositamente incaricate anche da istituti o laboratori scientifici pubblici riconosciuti.

3. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto istituto.

ART. 27.

(Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola).

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dalle attività venatorie è costituito, a cura di ogni regione, un fondo regionale al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 33.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato nel quale sono presenti in forma paritaria i rappresentanti delle associazioni professionali degli imprenditori agricoli presenti nel Comitato tecnico venatorio nazionale e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 37 della presente legge e di quelle naturalistiche rappresentate in sede di Comitato tecnico venatorio nazionale.

ART. 28.

(Deroghe: condizioni e limiti).

1. Le regioni, previo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, anche con riguardo alle diverse esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva

comunitaria n. 79/409, disciplinano con proprie leggi le deroghe previste dall'articolo 9 della stessa direttiva per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

2. Le regioni, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, disciplinano le deroghe di cui alla lettera c) dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409 CEE.

3. Il provvedimento di deroga, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, deve specificare:

a) le specie ed i quantitativi dei prelievi ammessi per singole specie;

b) i mezzi, gli impianti ed i metodi selettivi di cattura o di uccisione autorizzati, nonché le persone autorizzate ad utilizzarli;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo;

d) gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti.

4. Le regioni comunicano immediatamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le deroghe dalle stesse adottate.

5. Deroghe nell'interesse della sicurezza pubblica e di quella aerea possono essere disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

ART. 29.

(Relazione annuale alla Commissione delle Comunità Europee).

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno,

provvede agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 anche sulla base di documentate relazioni delle regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni che precedono e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione dell'avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria al sensi dell'articolo 12.

TITOLO III

LICENZA DI CACCIA — TASSE

ART. 30.

(Porto d'armi, tesserino di caccia ed assicurazione).

1. Per esercitare la caccia, occorre essere in possesso:

a) della licenza del porto d'armi per uso di caccia, rilasciato in conformità delle norme di pubblica sicurezza;

b) del tesserino di caccia rilasciato dagli organi regionali;

c) del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Il porto d'armi per uso di caccia consente di ottenere il tesserino di caccia regionale previo pagamento della tassa regionale.

3. Il tesserino di caccia regionale ha durata annuale e su di esso il cacciatore è tenuto ad indicare, secondo le modalità stabilite dalla regione, le giornate di caccia ed i capi abbattuti.

4. I cacciatori, per esercitare la caccia su tutto il territorio nazionale, al fine di

consentire l'agevole riconoscimento, devono portare in evidenza un contrassegno recante il numero del porto d'armi, secondo le modalità che verranno indicate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale.

5. L'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi deve garantire un massimale minimo di lire 500 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 100 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 30 milioni per danni ad animali o cose. In caso di incidente, a colui che ha patito il danno è consentita l'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

ART. 31.

(Esami).

1. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia;
- c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

2. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

3. Per sostenere gli esami il candidato dev'essere munito del certificato medico d'idoneità.

4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

ART. 32.

(Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi anche per uso di caccia).

1. Il numero 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la disciplina sulle tasse delle concessioni governative, è sostituito dal seguente:

N. di ordine	Indicazione atti soggetti a tassa	Ammon-tare della tassa	Modi di pagamento	Note
26	1) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia			La licenza di porto di armi per uso di caccia è personale ed è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di 6 anni.
	Rilascio o rinnovo a) un fucile ad un colpo	32.050	ordinario	Chi esercita la caccia con arco e con falco deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile, con conseguente pagamento di tassa di cui al sottonumero 1, lett. a) contro indicata.
	b) con fucile a due colpi	45.050	ordinario	
	c) con fucile a più di due colpi	57.050	ordinario	Per l'applicazione della tassa di lire 57.050 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi.
	Tasse annuali	le stesse di cui sopra		La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante l'anno.

2. Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III), e 27 sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

ART. 33.

(Tasse di concessione regionale — Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie).

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio del tesserino di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 30. La suddetta tassa è soggetta a rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo 32. Il versamento è effettuato in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

2. Le regioni possono istituire una tassa regionale per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio. Nel caso di mancata partecipazione a detto esame, tale tassa deve essere rimborsata.

3. Gli appostamenti fissi, le aziende faunistico-venatorie e quelle agro-venatorie sono soggette a tasse regionali commisurate ad ettaro nei limiti massimi stabiliti dalla legge statale.

ART. 34.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, è istituito un fondo pari al 30 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 32 e che viene ripartito entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste nel seguente modo:

a) il 30 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

b) il 30 per cento per il pagamento della quota di partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia, nonché pari quota all'Ente produttori selvaggina e, per la restante somma, alle associazioni venatorie nazionali riconosciute in proporzione della consistenza numerica degli iscritti;

c) il 39 per cento, ripartito tra le regioni, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio e di protezione della fauna, che contemplino, tra l'altro la creazione di strutture per allevamento di fauna salvatica, coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, mantenimento e ripristino di zone umide, tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, pasturazione invernale degli animali in difficoltà, manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina, adozione di misure anti-inquinanti, ricorso a tecniche colturali o tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura ed alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite;

d) l'1 per cento per il funzionamento del Comitato tecnico venatorio nazionale di cui all'articolo 17 per i compiti previsti dalla presente legge.

TITOLO IV

VIGILANZA

ART. 35.

(Vigilanza).

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia è affidata ad agenti faunistico-venatori dipendenti dagli enti locali delegati dalle regioni e alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e

naturalistiche presenti nel Comitato tecnico venatorio nazionale di cui all'articolo 17, ai quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata, a termini delle norme di pubblica sicurezza.

2. Detta vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

3. Gli agenti faunistico-venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Gli agenti faunistico-venatori dipendenti dagli enti delegati e le altre guardie giurate, di cui al comma 1, esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

5. La qualifica di agente faunistico-venatorio o di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla regione, previo superamento di apposito esame. Nelle commissioni di esame sarà garantita la presenza paritaria di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie riconosciute con criteri di rotazione.

6. I corsi di preparazione e di riqualificazione allo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente, della fauna e delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni agricole e venatorie sotto il controllo della regione.

7. Le regioni coordinano l'impegno e l'attività del personale addetto alla vigilanza, ivi compreso quello delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e naturalistiche, e ne regolamentano l'attività e gli strumenti per lo svolgimento del servizio stesso.

8. Agli agenti faunistici dipendenti dagli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le

funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

9. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, rivolte alla preparazione, riqualificazione ed utilizzo delle guardie volontarie.

ART. 36.

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza faunistico-venatoria).

1. Nell'esercizio della vigilanza, gli agenti possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione del porto d'armi per uso di caccia, del tesserino di caccia regionale, della polizza di assicurazione, nonché della cacciagione abbattuta.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 39, gli agenti e le guardie volontarie procedono al sequestro della selvaggina e, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *f)* del comma 1 dell'articolo 39, anche al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

3. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina, viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso la somma ricavata sarà tenuta a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, se ne prova la sussistenza, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

4. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la libereranno sul posto.

TITOLO V

ASSOCIAZIONI VENATORIE

ART. 37.

(Riconoscimento ed iscrizioni).

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del totale dei cacciatori, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale.

4. Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

5. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il ricono-

scimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

7. Al cacciatore è vietata l'iscrizione a più di una associazione.

ART. 38.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute).

1. Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati, alla difesa dell'ambiente ed alle attività di protezione civile;

d) a divulgare fra i cacciatori l'attività motoria e sportiva all'aria aperta;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre all'autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie.

TITOLO VI

SANZIONI

ART. 39.

(Sanzioni).

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, fatta salva l'applicazione delle pene

previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la reclusione da 3 mesi a 1 anno o l'ammenda di lire 2.000.000, oltre alla sospensione della licenza da 1 a 4 anni per chi abbatte specie particolarmente protette di cui all'articolo 3, comma 2; in caso di recidiva, la pena è raddoppiata oltre alla revoca della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da 6 mesi ad 1 anno per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento della tassa annuale ovvero avendolo effettuato in misura non corrispondente al mezzo di caccia usato; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 e la sospensione della licenza da 6 mesi a 1 anno per chi esercita la caccia in ambiti territoriali protetti o in giorni ed orari non consentiti; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da 1 a 3 anni;

d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza da 1 a 3 anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;

e) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti ovvero su specie di uccelli o mammiferi nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza fino a 1 anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza:

f) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione al disposto della presente legge;

g) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalla regione di residenza;

h) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è dimezzata qualora il trasgressore esibisca il documento entro 8 giorni;

l) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per chi viola la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 26;

m) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.000.000 per ciascun capo per chi destina a scopi diversi da quelli indicati nell'articolo 8 la selvaggina introdotta dall'estero ovvero per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui all'articolo 8;

n) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 per chi esercita, senza autorizzazione, la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, nei centri di produzione della selvaggina;

o) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

ART. 40.

(Sospensione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia).

1. La revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia è definitiva nei casi previsti alle lettere *a)*, *d)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 39; nei casi previsti alle lettere *c)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 39 è ammesso il rinnovo della licenza, con le modalità di cui all'articolo 31, a far data dal compimento del decimo anno dalla avvenuta revoca.

2. La proposta di sospensione o di revoca, anche definitiva, della licenza di porto d'armi per uso di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, sarà formulata dal presidente della giunta regionale e presentata al questore del luogo di residenza del trasgressore affinché provveda a tale sospensione o revoca, anche definitiva, della concessione.

3. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa, le armi sequestrate ai sensi dell'articolo 36 sono restituite al legittimo proprietario, previa dimostrazione della effettuata oblazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 41.

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le regioni adegueranno la propria legislazione ai principi ed alle norme stabilite dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.